



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Dr. Gerardo Stefanelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 18 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data 18 GEN. 2019 al Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 18 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/01/2019

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 18 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 18 GEN. 2019



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE
COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE.
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Delibera: **17**

Oggetto: Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)
Confermare le tariffe 2019.

del **16/01/2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Il Sindaco Dr. Gerardo Stefanelli

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto

Immacolata Nuzzo

Elisa Venturo

Presente	Assente
×	
	×
×	
×	
	×
×	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dr. Gerardo Stefanelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

gm

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. unico del d.lgs. del 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale N. 292 del 17 dicembre 2018, il quale ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

VISTO il Capo II del d.l. 15 novembre 1993, N. 507 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'Istituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (**T.O.S.A.P.**) ed in particolare, l'art. 40, comma 3, relativo all'approvazione delle tariffe di detta Tassa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale disciplinante la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 18 del 29.04.2016 e modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 35 del 30 maggio 2017;

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 02/02/ 2018 con le quali sono state confermate le tariffe dei tributi comunali T.O.S.A.P., per l'anno 2018 e proroga del versamento;

DATO ATTO che non risulta ancora introdotta l'IMUS (l'Imposta Municipale Unica Secondaria) dei tributi minori, visto anche l'art. 1, della L. 30.12.2018, n. 145;

RILEVATO che per l'anno 2019, sono state apportate delle modifiche alle tariffe vigenti, per una suddivisione ed applicazione analitica a favore degli operatori su area pubblica, in variazione alle precedenti confermate per l'anno 2018;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Vista la Risoluzione n. 1/DF emanata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze del 12/01/2015 prot. n. 281, con cui si prevede che fino a quando non venga emanato il Regolamento governativo i Comuni non possono istituire autonomamente IMU Secondaria e continuano ad applicarsi la Tosap e l'Imposta sulla Pubblicità.

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del d.l. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo Comune, riferita la 31.12.2016, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, n. 19878 abitanti, per cui il Comune stesso appartiene alla classe IV;

Visto l'art. 1, della L. 30.12.2018, n. 145, di approvare per l'anno **2019**, le tariffe per l'applicazione dell'Imposta succitata;

Visto che, per effetto, del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f, e 48 del T.U. 18 agosto 2000, N. 267, la determinazione delle Aliquote e delle Tariffe dei Tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto che, il Responsabile del Tributo, in esecuzione alle direttive impartite dalla Giunta Comunale, ha predisposto lo schema delle Tariffe da deliberare sufficientemente articolate in modo chiaro ai fini della consultazione anche da parte dei cittadini;

Con votazione unanime legalmente resa;

DELIBERA

- 1. DI CONFERMARE**, per l'anno **2019** le Tariffe vigenti con una rimodulazione delle tariffe esistenti ai fini di una corretta applicazione delle Tassa, che troveranno applicazione con decorrenza dal **1° gennaio 2019**, di cui all'allegato **"A"** consistente in **6(sei)** pagine, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche per la **NON applicabilità della Tassa sui passi carrabili**;
- 2. DI DARE** atto che i gettiti delle summenzionate tariffe saranno iscritti nel Bilancio di Previsione Esercizio 2019;
- 3. DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. approvato con d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., immediatamente eseguibile essendo propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019.



Comune di Minturno

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998

UFFICIO TOSAP

**TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
Comune di Classe IV**

(ALLEGATO "A" alla deliberazione N.17 in data 16.01.2019)

**PARTE I - OCCUPAZIONE PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE
GRADUAZIONE
E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 30%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. tre categorie e la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella determinata per la prima categoria.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml. la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50 % sino a 100 mq.;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, V e VI ed approvata come indicato dall'art. 54 del D. L. vo 15.12.1997, n. 446 e L'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuna delle quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. In riferimento alla deliberazione di C.C. n. 49 in data 29.02.2000 la non applicazione ai passi carrabili.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA in Euro		
		1 ^a cat.	2 ^a cat.	3 ^a cat.
1	Occupazione ordinaria dei suolo comunale per mq. 33,05	33,05	19,83	9,92
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione _%) per mq. 33,05	33,05	19,83	9,92
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq. 9,92	9,92	5,95	2,97
4	Passi carrabili:			
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria dei 50%) per mq. 16,53	16,53	9,92	4,96
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 90%) per mq. 29,75	29,75	17,86	10,23
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione dei 10% (Riduzione obbligatoria dei 50%) per mq. 16,53	16,53	9,92	4,96
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzabili dal proprietario (Riduzione al 40%) per mq. 13,22	13,22	7,93	3,97
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione al 70%) per mq. 23,14	23,14	13,88	6,94
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq. 33,05	33,05	19,83	9,92

PARTE III - OCCUPAZIONE TEMPORANEA (art. 45)

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte 1, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. **In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ulteriormente ridotta nella misura del 30%, tranne il punto 2.12.** La tassa si applica, in relazione alle aree di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N. OCCUPAZIONI – DESCRIZIONE	Misura di riferimento	TARIFFA PER CATEGORIA in Euro per Mq.		
		1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.
2.1 occupazione ordinaria del suolo comunale (giornaliera)		3,10	1,86	0,93
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni		1,55	0,93	0,47
2.2 occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale (Rid. del_%) (Giornaliera)		3,10	1,86	0,93
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni		1,55	0,93	0,47
2.3 occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 70%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa. GIORNALIERA		0,93	0,56	0,28
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni		0,47	0,28	0,14
2.4 Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 20%). GIORNALIERA		3,72	2,23	1,12
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni		1,86	1,12	0,56
2.5 Occupazioni effettuate per fiere, festività e sagre comunali riconosciute ai sensi della Delibera del C.C. n. 37 del 30.05.2017, per l'esercizio del commercio su area pubblica (Riduzione del 40%)				
a) Tariffe operatore su area pubblica titolare del Posteggio GIORNALIERA		1,86	1,12	0,56
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni		0,93	0,56	0,28
b) Tariffe operatore su area pubblica Spuntista (Aumento del 20%) GIORNALIERA		3,72	2,23	1,12
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni		1,86	1,12	0,56
2.6 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%).(GIORNALIERA)		1,55	0,93	0,46
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni		0,78	0,47	0,23

2.7 Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%) (GIORNALIERA)			
	0,62	0,37	0,19
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni	0,31	0,19	0,10
2.8 Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Riduzione del 30%) (GIORNALIERA)			
	2,17	1,30	0,65
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni	1,09	0,65	0,33
2.9 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione del 40%) (GIORNALIERA)			
	1,86	1,12	0,56
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni	0,93	0,56	0,28
2.10 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)(GIORNALIERA)			
	0,62	0,37	0,19
Tariffa oraria (rid. 50%) fino alle 6 ore e fino a 14 giorni	0,31	0,19	0,10
2.11 Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese a che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta 50%) e riduzione del 30% prevista per le occupazioni non inferiori a giorni 15			
	GIORNALIERA		
	1,09	0,65	0,33
Tariffa oraria (rid. 50%) entro le 6 ore	0,55	0,33	0,17
2.12 Occupazioni effettuate dagli operatori su area Pubblica titolari del posteggio ai mercati settimanali Convenzionati come previsto dall'art. 42, co. 8, del d. lgs. n. 507/1993			
a) Tariffe per la durata del mercato	0,18	0,12	0,10
b) Tariffe Operatori Spuntisti	0,55	0,33	0,17

PARTE IV - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47).

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93.

2. La tassa è determinata forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, in proporzione al numero degli utenti. L'importo dovuto per ogni utente ai sensi della citata legge è di **Euro 0,774 per utente** riferita ai Comuni con popolazione fino a **20.000** abitanti, da rivalutarsi annualmente in base agli indici **ISTAT** dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente. Art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ai sensi della circolare n. 32 del 28.02.2000 del Ministero delle Finanze il versamento minimo è di **€. 516,46** in assenza di utenze nel territorio Comunale.

3. Occupazione con seggiovie e funivie (comma 3) :

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. Lineari: **Tassa annua €.** 103,29 Euro.
- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5Km. è dovuta una maggiorazione di **€.** 20,66 Euro.

3b. (Comma 4). Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al **punto 2**, un contributo una volta tanto, nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, al massimo, il 50% delle spese medesime.

4. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo (comma 5):

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfetaria, come dal prospetto che segue:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA IN EURO		
		1 [^] cat.	2 [^] cat.	3 [^] cat.
4.1	Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non inferiore a 30 giorni:			
	- fino a 1 km lineare	15,49	9,30	4,65
	- superiore al Km lineare	23,24	13,94	6,97
4.2	Occupazione di cui al n. 4.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:			
	- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni;			
	- fino ad 1 km lineare	20,14	12,09	6,04
	- superiore al km lineare	30,21	18,13	9,06
4.3	- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180			
	- fino a 1 km lineare	23,24	13,94	6,97
	- superiore al km lineare	34,86	20,92	10,46
4.4	- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni			
	- fino ad 1 km. lineare	30,99	18,59	9,30
	- superiore ad 1 km lineare	46,48	27,89	13,94

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

1. Per rimpianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione dei suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N. LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA per CATEGORIA in Euro
A. Centro abitato	58,88
B. Zona limitrofa	30,99
C. Sobborghi e zone periferiche	15,49
D. Frazioni	7,75

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordali fra foro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione dei suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del Suolo e soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

N. LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA per CATEGORIA in Euro
A. Centro abitato	15,49
B. Zona limitrofa	11,36
C. Frazioni, sobborghi, zone periferiche	7,75